

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 SOGGETTI IVS – GESTIONE SEPARATA

La Legge n.178/2020 (Finanziaria 2021) ha istituito un fondo che consente l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000, dovuti dai:



- **Soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati);
- **Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** (es. ENPAM, Inarcassa ecc.);

con un reddito 2019 non superiore € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

L'esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate/acconti con scadenza entro il 31.12.2021 e va richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria.

SOGGETTI ESCLUSI

Non spetta in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e ai titolari di pensione diretta.



Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020, l'esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti, mentre per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2021 non è possibile beneficiarne.

SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS

- **GESTIONI AGO**: L'agevolazione spetta al titolare della posizione contributiva per un ammontare pari alla somma dell'importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore/collaboratore familiare iscritto alla Gestione IVA, per un massimale di € 3000.
- **GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti**: L'esonero riguarda solo i contributi fissi (ovvero le tre rate in scadenza nel 2021).



- **GESTIONE SEPARATA INPS:** L'esonero riguarda i contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.



Necessaria la regolarità contributiva ovvero il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non esonerata. **Gli eventuali contributi esonerabili versati, possono essere richiesti in compensazione o a rimborso tramite domanda da presentare entro il 30.11.2021.**

Il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione all'INPS di un'apposita domanda a pena di decadenza, entro il 30.09.2021.

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

L'esonero è applicabile ai contributi previdenziali di competenza 2021, in scadenza entro il 31.12.2021, ad esclusione dei contributi integrativi.

Il beneficio è riconosciuto previa presentazione entro il 31.10.2021, di un'apposita domanda alla competente Cassa previdenziale.